(N. 74)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

e dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1953

Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Le vicende dell'ultima guerra mondiale rese per l'Italia più complesse e drammatiche dalla invasione del suo territorio e dalla concomitante frattura della sua unità interna, hanno creato per intere categorie di cittadini situazioni giuridiche che sono, per taluni riflessi, estremamente penose.

Con il trascorrere del tempo e con l'assopirsi delle passioni, tali situazioni vanno riesaminate con pacato e comprensivo animo, onde, con un gesto di solidarietà umana, sia possibile affrettare quell'opera ricostruttiva e di pacificazione che è tanto auspicabile per la rinascita della Patria.

A tale esigenza corrisponde l'unito disegno di legge che concede, con le doverose distinzioni e limitazioni, a coloro che hanno fatto parte delle formazioni militari della « repubblica di Salò » ed alle famiglie dei Caduti, talune provvidenze economiche, nella misura prevista dalla legge in vigore sulle pensioni di guerra.

Particolarmente l'articolo 1 dispone a favore dei militari che, stando al servizio della « repubblica di Salò », abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra quando non risulti il loro arruolamento volontario,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

la corresponsione di un assegno pari a quello previsto dalla tabella *D* per i non combattenti, compresi i relativi assegni accessori.

Il motivo del riferimento alla tabella predetta è evidente, non potendosi riconoscere parità giuridica o morale a situazioni radicalmente diverse, anzi contraddittorie.

L'articolo 2 stabilisce, invece, che ai militari per i quali risulti il loro arruolamento volontario e che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra prestato, abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno alimentare nella misura indicata nell'articolo 1, sempre che versino in condizioni di bisogno economico.

L'articolo stesso sancisce che l'assegno alimentare predetto non è dovuto ai titolari di pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

Dato il carattere alimentare dell'assegno, esso va accordato soltanto a coloro che abbiano riportato gravi diminuzioni nella capacità lavorativa e che, per tale motivo, ed essendo privi di personali risorse economiche, siano venuti a trovarsi nelle condizioni di non potersi procacciare i mezzi di vita mediante il proprio lavoro.

L'assegno di cui all'articolo 1 e l'assegno alimentare di cui all'articolo 2, non spettano quando il richiedente sia stato cancellato dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti succeduti all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie. I motivi di questa esclusione non hanno bisogno di illustrazione.

Per i congiunti dei Caduti appartenenti alla Forze di Salò, non si è ritenuto, per motivi d'indole assistenziale e per prevalenti considerazioni umanitarie, applicare la discriminazione e neanche le esclusioni che il disegno di legge prevede, agli articoli 1 e 2, per i militari. Pertanto a favore dei congiunti, come dispone l'articolo 3, è concesso un assegno nella misura stabilita per i non combattenti rispettivamente dalle tabelle *H, L, N, P,* allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Con particolare considerazione è stata esaminata la posizione di quei cittadini che, trovandosi nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento, contrassero infermità o incontrarono la morte durante il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche.

Si può affermare che i cittadini delle citate zone di occupazione vennero a trovarsi, per la gran parte, nella dura necessità di dover rispondere alle ordinanze di arruolamento dato che, a seguito degli avvenimenti succeduti all'armistizio del settembre 1943, i tedeschi imposero in tali Province, la loro dominazione, eliminando ogni ingerenza da parte del governo di Salò. Con l'articolo 4 del disegno di legge si è pertanto ritenuto equo parificare, agli effetti del trattamento economico, al servizio reso nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale, il servizio prestato nelle sopracitate formazioni militari o paramilitari organizzate dai tedeschi in dette zone.

L'articolo 5 stabilisce che la concessione degli assegni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni per la concessione delle pensioni di guerra.

Nel secondo comma è inoltre stabilito che all'accertamento dello stato di bisogno dei militari di cui all'articolo 2 (primo comma), si procede secondo le norme per la concessione della pensione ai genitori dei Caduti.

L'articolo 6 stabilisce la liquidazione degli assegni in base al grado militare rivestito nelle Forze armate regolari dello Stato. Se l'interessato non ha mai fatto parte delle Forze armate regolari, ma ha svolto servizio militare esclusivamente alle dipendenze della sedicente repubblica, la liquidazione degli assegni viene effettuata sulla base del grado di soldato.

L'articolo 7 fissa la decorrenza degli assegni dalla data di entrata in vigore della legge ed inoltre prescrive la presentazione della domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 8 contempla le disposizioni relative alla protezione ed assistenza applicabili ai mutilati ed invalidi di cui agli articoli 1 e 4 ed ai congiunti dei Caduti.

In accoglimento di equitative istanze rinnovate, anche di recente, in sede parlamentare, l'articolo 9 estende i benefici in parola agli invalidi alto-atesini già militanti nelle Forze armate tedesche ed alle famiglie dei Caduti.

Infine, l'articolo 10 provvede, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, ad indicare il modo di fronteggiare l'onere finanziario derivante dalla legge e contiene anche l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per la sua attuazione.

Tali, onorevoli Senatori, le linee essenziali del provvedimento che, già presentato al Senato della Repubblica il 21 dicembre 1951 e decaduto per lo scioglimento delle Camere, il Governo sottopone nuovamente al vostro esame e raccomanda, fiducioso, alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Al militare che, essendo al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, è concesso, sempre che non risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della predetta repubblica, un assegno in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno non spetta qualora il militare sia stato cancellato dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Art. 2.

Al militare per il quale risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle anzidette Forze armate, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, sempre che versi in condizioni di bisogno economico, un assegno alimentare in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla predetta legge, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno alimentare non viene concesso ai titolari di pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L'assegno alimentare non spetta qualora il militare si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, è concesso un assegno in misura pari a quello previsto rispettivamente dalle tabelle *H, L, N, P,* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli è parificato al servizio reso nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento.

Art. 5.

La concessione degli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'articolo 2, è subordinata alla esistenza di

tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra.

All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'articolo 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra ai genitori dei Caduti.

Art. 6.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 3 e l'assegno alimentare di cui all'articolo 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari dello Stato.

Per coloro che non hanno mai appartenuto alle Forze armate dello Stato la liquidazione è effettuata sulla base del grado di soldato.

Art. 7.

Gli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e l'assegno alimentare, di cui all'articolo 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Agli orfani e ai congiunti dei morti, di cui all'articolo 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

Ai mutilati ed invalidi, di cui agli articoli 1 e 4, sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili agli alto-atesini, i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche durante la guerra 1939-1945, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, od alle loro famiglie in caso di morte, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1953-54, con i fondi stanziati sul capitolo 631 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.